CAMERA DEI DEPUTATI N. 2428-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **CAVALLARO NICOLA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BERRY

Annunziata il 21 luglio 1956

Modificazioni alla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative

Presentata alla Presidenza il 26 settembre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge d'iniziativa del deputato Berry tende a modificare la vigente norma di legge, in materia di tasse sulle concessioni governative, per il rilascio delle dichiarazioni di abitabilità di nuove case urbane.

Ai sensi della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, al n. 35 della tabella allegata è prevista una tassa fissa, di lire 10.000, che non tiene conto della opportuna distinzione fra abitazioni di lusso ed altre abitazioni e nemmeno del numero di vani o degli appartamenti.

Nella relazione illustrativa, l'onorevole proponente, fa rilevare la sperequazione che la tassa fissa, determina nella sua applicazione e quindi la necessità di sostituire tale criterio, con quello di una tassa variabile in relazione ai diversi tipi di abitazione.

L'articolo unico, in sede referente, è stato accolto dalla Commissione permanente Finanze e Tesoro, con un emendamento alla lettera *a*).

La tassa di lire 1.000 è così aumentata a lire 2.000, per le abitazioni di lusso.

La proposta di legge, onorevoli colleghi attende ora la vostra approvazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il numero 35 della tabella allegato *A* della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal seguente:

« Autorizzazione rilasciata dal sindaco, ai sensi dell'articolo 221 del testo unico citato, per abitabilità di nuove case urbane o rurali, di edifici o parte di essi, indicati nell'articolo 220 del testo medesimo:

a) abitazioni di lusso, ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, per ogni vano, lire 1.000;

b) altre abitazioni, per ogni vano, lire 500 ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO

Identico.

Identico.

a) abitazioni di lusso, ai sensi del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, per ogni vano, lire 2.000.

b) *identico.*